

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1100}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCALFARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LONGO)

E COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge
11 febbraio 1980, n. 18, in materia di indennità di
accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili

Presentato il 31 dicembre 1983

ONOREVOLI DEPUTATI! — La legge 11 febbraio 1980, n. 18, nell'istituire, a partire dal 1° gennaio 1980, una indennità di accompagnamento in favore degli invalidi

civili totalmente inabili che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero che abbisognano di una assistenza

continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ha previsto che, dal 1° gennaio 1983, l'importo di detta provvidenza sia equiparata al trattamento economico analogo goduto dai grandi invalidi di guerra in base alla tabella E, lettera A-bis, n. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.

Ma il decreto n. 915 del 1978 è stato di recente ampiamente modificato. Infatti il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra, ha, tra l'altro, disposto consistenti aumenti per assegni ed indennità accessori soprattutto a favore degli invalidi di 1ª categoria, in particolare della « indennità di assistenza e di accompagnamento », nonché una riclassificazione tabellare delle minorazioni più gravi, mediante lo slittamento delle lettere inferiori a quelle superiori della relativa nuova tabella E annessa al provvedimento normativo.

In relazione a ciò l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ha richiesto, in favore degli appartenenti alla categoria rappresentata più gravemente minorati, in quanto totalmente inabili e non deambulanti o non autosufficienti, che lo ammontare del beneficio erogato dallo Stato ai detti invalidi sia raggugliato alla misura riconosciuta per gli analoghi minorati per fatti di guerra e automaticamente rivalutata nel tempo in base alle modalità stabilite dall'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981.

Una istanza del medesimo tenore ebbe a presentare l'Unione italiana ciechi in relazione allo stesso problema perequativo nei confronti dei grandi invalidi di guerra, interessante la indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti ai sensi della legge 22 dicembre 1979, n. 682, problema per il quale il disegno di legge elaborato dal Ministero dell'interno medesimo è stato tradotto nella legge n. 165 del 4 maggio 1983 prima della chiusura anticipata della VIII legislatura.

All'accoglimento di tale domanda — che si richiama alla fondamentale ispirazione

delle leggi nn. 682 del 1979 e 18 del 1980 dalle quali è stato sancito il principio dell'equiparazione di trattamento tra ciechi civili assoluti e invalidi civili totalmente inabili, da una parte, e grandi invalidi di guerra, dall'altra — è inteso il presente disegno di legge di cui si illustrano, di seguito, le singole disposizioni.

Con l'articolo 1 si provvede ad interpretare l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nel senso di intendere che il ragguglio dell'indennità di accompagnamento con la legge medesima istituita per gli invalidi civili totali, non deambulanti o non autosufficienti, deve essere riferito, a partire dal 1° gennaio 1983, alle nuove misure e modalità di automatico adeguamento indicate, per la corrispondente indennità spettante ai grandi invalidi di guerra, dagli articoli 1 e 6 del decreto delegato 30 dicembre 1981, n. 834 e relativa tabella E, lettera A-bis.

Su quest'ultimo specifico argomento si ritiene di dover puntualizzare i motivi particolari per i quali la disposta equiparazione si riferisce al trattamento goduto dai grandi invalidi di guerra previsti dalla tabella E, lettera A-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica numero 834 del 1981 anziché a quello corrispondente ad altre lettere della stessa tabella E.

La formulazione avanzata trova movente lessicale e razionale nelle ripetute disposizioni originarie delle leggi n. 682 del 1979 e n. 18 del 1980, le quali, nel raggugliare le indennità dei ciechi civili assoluti e degli invalidi civili totalmente inabili, sia pure in tempi diversi, all'analogo trattamento per gli invalidi di guerra, fanno riferimento al medesimo livello di classificazione, e quindi retributivo, stabilito dall'allora vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978 e non già al tipo di minorazione.

Tale criterio è stato del resto seguito nella formulazione dell'altro disegno normativo, alla consultazione interministeriale, concernente l'analogia equiparazione di trattamento fra grandi invalidi di guerra e ciechi civili assoluti sicché non è sem-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

brato opportuno discostarsi nella fattispecie dall'intento perequativo delineato dal legislatore.

Con l'articolo 2, ad evitare il riproporsi, per il futuro, dell'esigenza di altre periodiche leggi dello Stato per sopperire ad identiche finalità perequative, è stata prevista, coerentemente alla *ratio* delle disposizioni originarie, la estensione *ipso iure*, in favore della categoria di minorati civili considerata, della misura della indennità e dei suoi criteri di adeguamento che fos-

sero contenute in disposizioni di modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 834 del 1981 incidenti sui corrispondenti benefici per i grandi invalidi di guerra, considerati nei vigenti articoli 1 e 6 e nella tabella E, lettera A-bis del decreto.

L'articolo 3 indica la presumibile maggiore spesa per lo Stato derivante dal disegno di legge, dell'ordine di lire 141 miliardi, riducendo corrispondentemente lo stanziamento del capitolo 6856 del bilancio 1983 per il Ministero del tesoro.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, deve intendersi nel senso che la equiparazione, a partire dal 1° gennaio 1983, della indennità di accompagnamento istituita in favore degli invalidi civili totalmente inabili, non deambulanti o non autosufficienti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta la estensione con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità e delle relative modalità di adeguamento automatico di cui agli articoli 1 e 6 e alla tabella E, lettera *A-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il definitivo riordinamento delle pensioni di guerra.

ART. 2.

La misura dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili e le modalità di adeguamento della indennità stessa saranno aggiornate alla stregua delle modificazioni che dovessero intervenire per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra ai sensi degli articoli 1 e 6 e della tabella E, lettera *A-bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983, valutato in lire 141 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere relativo agli anni successivi, valutato in lire 177,5 miliardi per l'anno 1984, in lire 215 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 230 miliardi per l'anno 1986,

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.